



**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Luisa D'EVOLI	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del **17 aprile 2013** ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

- Vista la lett. prot. n. 22 del 2 aprile 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 26 marzo 2013 dal Comune di Cairo Montenotte ai sensi dell'art. 7<sub>8</sub> L. 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 21/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

**FATTO**

Con istanza in data 26 marzo 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 22/2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 5 aprile 2013 con il n. 0001533 – 05.04.2013 – SC \_ LIG - T85 – A, il

Sindaco del Comune di Cairo Montenotte ha inviato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere sulla possibilità di corrispondere al tecnico comunale la quota spettante, ai sensi dell'art. 92<sub>5</sub> D.Lgs. 163/2006, al Responsabile Unico del Procedimento per l'attività svolta nella realizzazione di un'opera pubblica la cui progettazione ed esecuzione è stata affidata a professionisti esterni in conseguenza dell'oggettiva complessità della prestazione richiesta, indicando come sul punto si siano già espresse le Sezioni Regionali di Controllo dell'Umbria e del Piemonte.

## **DIRITTO**

### **1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere**

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7<sub>8</sub> L. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito appare infatti riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene all'applicazione di disposizioni finanziarie che incidono sui limiti della spesa del personale sostenibile dagli enti locali.

### **2. La questione di merito. La giurisprudenza di controllo**

L' art. 92<sub>5</sub> D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 stabilisce che <<una somma non superiore all'importo del due per cento dell'importo posto a base di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione è ripartita, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della

redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. ... La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti ... Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie>>.

Il Comune di Cairo Montenotte chiede di sapere se sia applicabile tale disposizione nell'ipotesi in cui un tecnico comunale abbia svolto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica mentre tutte le altre fasi di progettazione ed esecuzione della medesima siano state affidate a professionisti esterni.

L'interpretazione positiva è sostenuta da C.d.C. Sez. contr. Umbria 17.01.2011 n. 3, che richiama le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 12.04.2001 e 22.06.2005 n. 70, ritenendo sufficiente la sola esistenza del regolamento con cui l'Ente fissa preventivamente la percentuale effettiva dell'incentivo da corrispondere.

In senso opposto C.d.C. Sez. contr. Piemonte 30.08.2012 n. 290 ritiene che il Responsabile del procedimento abbia diritto al compenso incentivante qualora effettivamente l'attività di progettazione o esecuzione sia stata svolta internamente. Diversamente, nel caso in cui queste ultime siano state esternalizzate, *<<non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell'Ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del Responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un'attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d'ufficio>>*.

### **3. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta.**

La soluzione del quesito proposto presuppone la preventiva analisi del ruolo assolto dal Responsabile unico del procedimento, il quale svolge una funzione

pregnante all'interno del medesimo, gestendone le varie fasi, assicurando il contraddittorio con le parti private e il coordinamento con gli uffici interni. Tali compiti assumono particolare rilevanza nell'ambito delle procedure di affidamento di opere o servizi. Ciò è confermato dal fatto che anche in caso di incarichi di progettazione o pianificazione a soggetti esterni deve essere nominato comunque un Responsabile unico che coordini le diverse attività svolte dagli incaricati.

Tale considerazione induce a ritenere che debba essere riconosciuto a tale figura il diritto ad una quota parte dell'incentivo di progettazione, anche in caso di totale affidamento a soggetti esterni delle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera. La corresponsione del medesimo peraltro dovrà essere subordinata all'esistenza del regolamento con cui il Comune fissi preventivamente la percentuale effettiva da corrispondere, in rapporto all'entità e complessità dell'opera da realizzarsi.

#### **P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Cairo Montenotte.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 17 aprile 2013.

**Il Magistrato estensore**

*(Alessandro Benigni)*

**Il Presidente**

*(Ennio Colasanti)*

Depositata il 18 aprile 2013

Per Il Preposto alla Segreteria

(Dott. Andrea Martignone)